SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 221

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 20 settembre 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 222

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 marzo 2008.

Nomina del Prefetto dott. Giosuè Marino a Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante «Disposizioni in materia di usura»;

Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44, recante «Disposizioni concernenti il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura»;

Visto, in particolare, l'art. 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, che prevede la nomina da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455, «Regolamento recante norme concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, ai sensi dell'art. 21 della legge 23 febbraio 1999, n. 44»;

Considerato che risulta vacante l'incarico di Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura, ai sensi dell'art. 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, a seguito del collocamento a riposo del Prefetto dott. Raffaele Lauro;

Considerato che con deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nella seduta del 6 marzo 2008, è stato conferito al Prefetto dott. Giosuè Marino l'incarico di Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 marzo 2008, sulla proposta del Ministro dell'interno, concernente la nomina del Prefetto dott. Giosuè Marino a Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, ai sensi dell'art. 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44;

Decreta:

A decorrere dal 26 marzo 2008, al Prefetto dott. Giosuè Marino è attribuito l'incarico di Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura. Il Commissario esercita le funzioni e svolge i compiti previsti dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44, e dal Regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455.

Il presente decreto sarà inviato al controllo secondo le vigenti disposizioni e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 marzo 2008

Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
MARINI

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2008
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 6, foglio n. 54

08A06711

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Copertino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Copertino (Lecce) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 2008, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Copertino (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Calignano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 11 settembre 2008

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Copertino (Lecce), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 e 14 giugno 2004 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 2008.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, il presidente del collegio dei revisori dei conti, come stabilito dall'art. 43, commi 2 e 3, del vigente statuto del comune di Copertino, informando contestualmente il Prefetto di Lecce, con provvedimento n. 13377 del 5 giugno 2008, notificato a tutti i consiglieri, ha diffidato il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine del 25 giugno 2008.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il presidente del collegio dei revisori dei conti, in virtù della summenzionata disciplina surrogatoria stabilita dall'art. 43 del vigente statuto comunale, in funzione di commissario *ad acta*, ha comunicato al Prefetto, con nota n. 15139 del 26 giugno 2008, per il conseguente provvedimento di scioglimento, la mancata approvazione da parte del consiglio comunale del bilancio di previsione 2008, provvedendo altresì, con verbale n. 22 del 26 giugno 2008, ai sensi dell'art. 43, comma 2, dello statuto comunale, ad approvare il bilancio.

Essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Lecce ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Copertino (Lecce), disponendone, nelle more, con provvedimento n. 24952/2008 Area II EE.LL. del 30 giugno 2008 la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Copertino (Lecce) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Calignano.

Roma, 28 agosto 2008

Il Ministro dell'interno: MARONI

08A06756

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 settembre 2008.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3704).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza socio economico ambientale nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le note del 29 luglio e 4 settembre 2008 del Commissario delegato per tale emergenza e del 5 agosto 2008 della Direzione generale per la qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2008, concernente la dichiarazione, fino al 30 giugno 2009, in relazione alla situazione di grave pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei;

Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2007 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 maggio 2008 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nella regione Piemonte e nella regione autonoma Valle d'Aosta a seguito degli eventi meteorologici dei giorni 29 e 30 maggio e la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008;

Vista la nota del Presidente della regione Piemonte - Commissario delegato del 21 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 agosto 2007, concernente la dichiarazione dell'EXPO universale 2015 quale «grande evento»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si è proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, alla dichiarazione di «grande evento» per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003 concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione al grave rischio per la pubblica e privata incolumità, derivante da possibili azioni di natura terroristica;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 23 marzo 2003 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003 recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale»;

Visto l'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3631 del 23 novembre 2007 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2005, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese per i «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008», l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni e la nota del 22 agosto 2008 del comune di Varese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2007 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza socio-economico-sanitaria nel territorio della regione Calabria, fino al 31 dicembre 2009;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635 del 21 dicembre 2007, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare l'emergenza socio-economico-sanitaria nel territorio della regione Calabria».

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 agosto 2008 recante la proroga, fino al 28 febbraio 2009, degli stati d'emergenza in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi sull'intero territorio regionale nei mesi di ottobre e novembre 2002, nonché la nota del 31 marzo 2008 della regione Emilia-Romagna;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002, n. 3292 del 6 giugno 2003, n. 3579 del 30 marzo 2007, nonché la nota del Presidente della regione Emilia-Romagna del 1° agosto 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008 con cui è stato prorogato lo stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2008, nel territorio delle isole Eolie;

Vista l'ordinanza di protezione civile del 2 luglio 2002, n. 3225 recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso turistico nelle isole del comune di Lipari» e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, da ultimo, le ordinanze n. 3643 del 23 gennaio 2008 e n. 3691 del 10 luglio 2008;

Considerato che il molo sito in località Ginostra - isola di Stromboli riveste preminenti finalità di protezione civile, di mobilità e di servizio in favore dei cittadini ivi residenti o domiciliati ed il relativo utilizzo è consentito unicamente a mezzi pubblici o di interesse pubblico;

Considerato, pertanto, che la realizzazione, la messa in sicurezza, la manutenzione nonché ogni ulteriore intervento volto ad assicurare la piena operatività della detta struttura portuale assolvono al precipuo scopo di salvaguardare gli aspetti socio-economico-ambientali del territorio sul quale l'opera in questione insiste;

Ritenuto che la realizzazione del molo in località Ginostra è in corso di ultimazione e che l'approssimarsi della stagione invernale rende oltremodo necessario provvedere alla conclusione dei lavori nell'immediato;

Ritenuto che la celere conclusione dei lavori garantisce, altresì, che le mareggiate proprie del periodo invernale non precludano l'attracco dei mezzi di navigazione salvaguardando in tal modo la popolazione ivi esistente;

Considerato, pertanto, che il reperimento urgente delle risorse finanziarie atte ad assicurare il corretto proseguimento dei lavori in corso assuma, nel contesto emergenziale di cui trattasi, valenza assolutamente prioritaria;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3598 del 15 giugno 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni dell'Italia centro-settentrionale interessati dalla crisi idrica che sta determinando una situazione di grave pregiudizio agli interessi nazionali, nonché l'art. 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3603 del 30 luglio 2007;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, n. 3642 del 2008 art. 15, n. 3652 del 2008 art. 6, n. 3663 del 2008 e n. 3669 del 17 aprile art. 1;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3268 del 12 marzo 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3414 del 18 marzo 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006 e n. 3622 del 2007;

Vista la nota n. 4730 del 29 agosto 2008 del Presidente della regione Molise - Commissario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza

in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso, la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, n. 3253 e successive modificazioni ed integrazioni nonché la nota del 9 settembre 2008 del sindaco di San Giuliano di Puglia;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3323 del 5 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3492 del 30 gennaio 2006, n. 3552 del 17 novembre 2006, n. 3602 del 9 luglio 2007 e n. 3669 del 17 aprile 2008, adottate per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il giorno 8 settembre 2003 nel territorio della Provincia di Taranto, e la nota del 30 luglio 2008 del Presidente della regione Puglia - Commissario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005 recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento dei mondiali di nuoto «Roma 2009» nel territorio della provincia di Roma nonché il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'estensione, al territorio della regione Lazio, della predetta dichiarazione di grande evento;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento nel territorio della provincia di Roma dei mondiali di nuoto «Roma 2009», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 11 dell'ordinanza di protezione civile n. 3555 del 5 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. I materiali di dragaggio dei canali portuali di grande navigazione della laguna di Venezia, classificati «oltre C Protocollo 1993», possono essere refluiti nella cassa di colmata denominata «Molo Sali», ad esclusione di quelli definiti pericolosi in quanto presentano valori superiori a quelli indicati in Allegato D, parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006. Ai fini della classificazione come pericoloso del materiale di dragaggio per il parametro «idrocarburi», si applicano i criteri indicati dall'Istituto superiore di sanità nella nota n. 0036565 del 5 luglio 2006.

2. Agli effetti della classificazione del materiale di dragaggio di cui trattasi, fanno fede i risultati ottenuti a seguito della realizzazione del «Piano di caratterizzazione ambientale dei canali industriali inclusi nella perimetrazione del Sito di bonifica di interesse nazionale di Venezia - Porto Marghera» predisposto dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare e dal Magistrato alle acque di Venezia, approvato dalla Conferenza di servizi del 6 agosto 2004 e validati dall'Agenzia regionale per la protezione e prevenzione ambientale del Veneto.

3. Qualora al termine delle attività di refluimento in cassa di colmata i materiali di dragaggio presentino valori di concentrazione superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa in materia di bonifica per la specifica destinazione d'uso della struttura di contenimento, devono essere adottate misure di sicurezza che garantiscano la tutela della salute e dell'ambiente. L'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio con procedura diretta, riconosciuta a livello internazionale, che assicuri, per la parte di interesse, il soddisfacimento dei «Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati» elaborati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, dall'Istituto superiore di sanità e dalle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare concorre al finanziamento degli interventi di competenza del Commissario delegato attraverso il trasferimento dell'importo di 13 milioni di euro, a valere sul capitolo 7503, esercizio finanziario anno 2008, da trasferire sulla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario delegato.

5. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente periodo «Il personale di cui sopra può essere reperito anche mediante contratti di collaborazione, il cui compenso viene determinato dal Commissario delegato, tenendo conto delle competenze professionali, nonché della tipologia dell'attività da svolgersi».

6. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: «3.*bis*. Il Commissario delegato è autorizzato a corrispondere al personale della propria struttura, incaricato a svolgere funzioni di responsabile del procedimento, redazione di progetti, coordinamento per la sicurezza, direzione lavori, collaudi od attività connesse, compensi in deroga all'art. 92, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni».

Art. 2.

1. Per fronteggiare adeguatamente ed in termini di somma urgenza i contesti emergenziali citati in premessa, ed al fine di sviluppare, consolidare, mantenere le proprie capacità di previsione, monitoraggio e sorveglianza, le regioni sono autorizzate a provvedere, con oneri a proprio carico, allo sviluppo ed al rafforzamento dei rispettivi Centri funzionali regionali multi rischio mediante il potenziamento delle relative strutture operative, con particolare riguardo al collegamento con le sale operative regionali e con il Centro funzionale centrale presso il Dipartimento della protezione civile, anche attraverso la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato e dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in deroga alla normativa vigente.

Art. 3.

1. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008, le parole: «nonché dei Presidenti delle province» sono sostituite dalle parole: «, dei Presidenti delle province e delle Comunità montane nonché dell'Agenzia interregionale per il fiume Po».

2 All'art. 10, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008, dopo le parole: «delle province» sono aggiunte le parole: «delle Comunità Montane e dell'Agenzia interregionale per il fiume Po».

3 All'art. 9, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683 del 13 giugno 2008 dopo la parola «fiduciario,» sono aggiunte le parole «in deroga all'art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni,».

Art. 4.

1. Allo scopo di fronteggiare con la massima efficacia le molteplici emergenze in atto nei territori nel territorio nazionale, il capo del Dipartimento della protezione civile della presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a conferire, entro il limite dei posti disponibili nel ruolo dirigenziale di seconda fascia di cui all'art. 9-*ter* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga al contingente ivi previsto. Ai relativi oneri si provvede a carico del Fondo di protezione civile.

Art. 5.

1. All'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3690 del 4 luglio 2008 dopo le parole «è conferito» sono aggiunte le parole «, dal Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007,».

Art. 6.

1. All'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3631 del 23 novembre 2007, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

«3.*bi*s La Commissione tecnico-scientifica di cui al comma 3, per l'espletamento delle sue funzioni si avvale della consulenza del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita di cui all'art. 40 della legge 19 febbraio 1992, n. 142».

2. Al fine di consentire il completamento della dotazione strumentale del laboratorio B.S.L. 4 della cattedra di microbiologia clinica del Polo universitario Luigi Sacco di Milano, è autorizzato l'utilizzo delle economie derivanti dalle procedure di acquisizione di beni relativi agli interventi di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3631 del 23 novembre 2007, per l'importo di euro 400.000,00.

3. Agli adempimenti di cui al comma 2 provvede il soggetto attuatore di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3275 e n. 3285 del 2003, previa richiesta della direzione della cattedra di microbiologia clinica del Polo universitario Luigi Sacco di Milano.

4. Allo scopo di consentire la predisposizione di misure di risposta ad eventuali situazioni di emergenza sanitaria nazionale od internazionale, tenuto anche conto dei grandi eventi di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri citati in premessa, alla Commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3631 del 23 novembre 2007 è affidato l'ulteriore compito di approntare le occorrenti iniziative per garantire piena funzionalità al laboratorio B.S.L. 4. del Polo universitario Luigi Sacco di Milano.

5. Per le finalità di cui al comma 4 la Commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3631 del 23 novembre 2007 è integrata con il direttore della Cattedra di microbiologia clinica del Polo universitario Luigi Sacco di Milano.

Art. 7.

1. Per consentire l'espletamento delle iniziative da porre in essere per la realizzazione delle opere connesse al grande evento che si terrà nel territorio della provincia di Varese per i «Campionati del mondo di ciclismo su strada 2008», il sindaco del comune di Varese, può autorizzare il personale del comune ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in deroga all'art. 24 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, e all'art. 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Regioni - Autonomie locali dal 1° aprile 1999 e successive modificazioni e integrazioni, e all'art. 1, comma 557 della legge n. 296 del 2006 nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio comunale.

Art. 8.

1. All'art. 3, comma 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3635 del 21 dicembre 2007, dopo le parole «del presente articolo», è aggiunto il seguente periodo «nonché a quelli necessari al mantenimento del personale della struttura commissariale presso la sede di lavoro di Catanzaro».

Art. 9.

1. In considerazione del residuo fabbisogno finanziario relativo alle attività ed agli interventi di superamento dell'emergenza conseguente agli eventi alluvionali verificatisi sull'intero territorio regionale nei mesi di ottobre e novembre 2002, di cui all'ordinanza di pro-

tezione civile n. 3258 del 20 dicembre 2002, e successive modifiche, ed integrazioni ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 agosto 2008, il Presidente della regione Emilia-Romagna è autorizzato a trasferire alla contabilità speciale n. 3020 di posizione, relativa agli eventi alluvionali suddetti, la somma pari ad euro 915.009,54, derivante dalle minori spese e dalle economie di piano di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3579 del 30 marzo 2007.

2. Il Presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato provvede al versamento in conto entrate del bilancio dello Stato, delle residue disponibilità finanziarie pari ad euro 650.000,00, relative alle minori spese ed alle economie di piano di cui al comma 1. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri le predette risorse sono successivamente riassegnate al Presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato per il completamento, in termini di somma urgenza, delle attività di messa in sicurezza relative ai contesti di criticità di cui alle ordinanze di protezione civile n. 3292/2003 e n. 3579/2007.

Art. 10.

1. Il Prefetto di Messina - Commissario delegato in relazione all'emergenza in atto nel territorio delle isole Eolie, allo scopo di provvedere al completamento urgente del molo in località Ginostra per le finalità in premessa indicate, è autorizzato ad anticipare fino ad euro 2.700.000,00 a valere sui fondi esistenti sulla contabilità intestata al predetto Commissario delegato anche in deroga ad eventuali vincoli di destinazione delle risorse ivi esistenti.

Art. 11.

1. Il direttore dell'Ufficio previsione, valutazione, prevenzione e mitigazione dei rischi naturali del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato ad utilizzare, in regime ordinario, e fino al 31 dicembre 2008, le risorse finanziarie giacenti sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 5, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3603 del 30 luglio 2007 al medesimo intestata, per il completamento delle attività connesse con la gestione commissariale.

Art. 12.

1. Il termine di cui all'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3622 del 18 settembre 2007 è prorogato al 31 marzo 2009.

Art. 13.

1. Al fine di consentire il rapido conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per il vertice G8 citate in premessa e di avviare una specifica azione di controllo nella realizzazione degli interventi, il Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3629 del 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, nomina un apposito soggetto attuatore, che a tal fine è posto in posizione di comando presso il Dipartimento della protezione civile, con funzioni vicarie di supervisione degli interventi da realizzare nell'Isola della Maddalena e sul territorio nazionale. Il soggetto attuatore di cui al comma 1 provvede in particolare:

a) alla verifica della coerenza normativa e della tempestività delle procedure per l'affidamento delle progettazioni, dei lavori, dei servizi e delle forniture, per la stipula dei relativi contratti, nonché della funzionalità delle opere;

b) al monitoraggio dell'impiego delle risorse finanziarie confluite nella contabilità speciale intestata al soggetto attuatore di cui all'art. 8, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3663 del 19 marzo 2008, e, in generale, all'utilizzo delle somme comunque assegnate per la realizzazione del vertice G8.

2. Per assicurare il compimento di tutte le urgenti attività finalizzate a predisporre l'ottimale organizzazione del vertice G8, ed assicurare adeguata accoglienza alle rappresentanze dei paesi partecipanti, nonché ai Capi di Governo che interverranno al vertice ed alle connesse manifestazioni, altresì garantendo la logistica della mobilità nell'ambito del territorio interessato e l'attuazione delle iniziative commissariali di cui all'art. 1, comma 4 dell'ordinanza n. 3629 del 2007 il Commissario delegato nomina un apposito soggetto attuatore.

3. Ai predetti soggetti attuatori è corrisposto il compenso di cui all'art. 9, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007.

Art. 14.

1. Al fine di favorire il rapido rientro dei nuclei familiari nelle abitazioni danneggiate o distrutte in conseguenza degli eventi sismici che il 29 ottobre del 2002 hanno colpito il territorio della regione Molise, il sindaco di San Giuliano di Puglia è autorizzato, ove ritenuto necessario, a rilasciare il certificato di agibilità degli edifici nelle more del perfezionamento delle procedure di accatastamento dei fabbricati medesimi in deroga all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15.

1. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3669 del 17 aprile 2008, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: «4. Le risorse finanziarie di pertinenza del Consorzio di bonifica Stornara e Tara di Taranto sono trasferite alla regione Puglia, soggetto attuatore per gli interventi di cui al

comma 1. La regione Puglia, sentita la Struttura tecnica provinciale di Taranto del settore regionale dei lavori pubblici, provvede all'erogazione delle predette risorse allo stesso Consorzio sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente sottoscritti dal direttore dei lavori e vistati dal responsabile unico del procedimento».

Art. 16.

1. In relazione alle mutate esigenze connesse allo svolgimento dei mondiali di nuoto «Roma 2009» ed alla necessità di potenziamento del sistema nazionale di protezione civile, al fine di assicurare l'attività di coordinamento necessaria a garantire il collegamento con il partner tecnologico del Dipartimento della protezione civile nell'ambito del «Sistema tecnologico integrato di previsione prevenzione e gestione delle emergenze del Dipartimento della protezione civile» il Capo del Dipartimento della protezione civile è autorizzato a conferire, per lo svolgimento della predetta attività, un incarico dirigenziale di prima fascia ai sensi dell'art. 19, commi 4, 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in deroga ai limiti numerici ivi previsti.

2. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1 sono soppressi il comma 4 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005 ed i commi 3, 4 e 6 dell'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3555 del 5 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Per assicurare il necessario supporto alle attività da porre in essere ai sensi del comma 1 e per consentire un'adeguata integrazione dei servizi e delle forniture rese nell'ambito del predetto sistema integrato con il Servizio nazionale della protezione civile è istituita dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una commissione tecnica composta dal funzionario con incarico di prima fascia di cui al comma 1 che la presiede e da due soggetti di elevata e comprovata professionalità a cui è riconosciuto un compenso da determinarsi con il provvedimento di nomina.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che presenta la necessaria disponibilità.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

08A06721

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 settembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Cossu Barbara, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Cossu Barbara nata a Sassari il 16 ottobre 1975, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Avvocato»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «laurea in giurisprudenza» conseguito presso l'«Università degli studi di Sassari» in data 7 novembre 2002;

Considerato che la richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di «licenciado en derecho» in data 18 gennaio 2006 rilasciata dal «Ministerio de educacion y Ciencia»;

Considerato che la stessa è iscritta presso l'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 1° febbraio 2008;

Preso atto che l'istante è inoltre in possesso di «certificato di compimento della pratica forense», rilasciato 10 novembre 2004 dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Sassari;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Cossu Barbara nata a Sassari il 16 ottobre 1975, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati», e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 5 settembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO A

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta della candidata tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A06707

DECRETO 5 settembre 2008.

Riconoscimento, alla sig.ra Patteri Anna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza della sig.ra Patteri Anna nata a Sassari il 10 febbraio 1979, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «avvocato»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «laurea in giurisprudenza» conseguito presso l'«Università degli studi di Sassari» in data 4 novembre 2003;

Considerato che la richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di «licenciado en derecho» in data 18 luglio 2005 rilasciata dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»;

Considerato che la stessa è iscritta presso l'«Il-Lustre Col-Legi d'Advocats de Barcelona» dal 12 dicembre 2007;

Preso atto che l'istante è inoltre in possesso di «certificato di compimento della pratica forense», rilasciato il 10 novembre 2005 dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Sassari;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 20 giugno 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Patteri Anna a Sassari il 10 febbraio 1979, cittadina italiana è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati», e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 5 settembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO A

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta della candidata tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A06708

DECRETO 5 settembre 2008.

Riconoscimento, al sig. Burroni Andrea, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Vista l'istanza del sig. Burroni Andrea nato a Voghera il 24 dicembre 1976, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «abogado», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «avvocato»;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico di «laurea in giurisprudenza» conseguito presso l'«Università degli studi di Alessandria» in data 5 novembre 2003;

Considerato che il richiedente ha ottenuto l'omologazione della laurea in giurisprudenza con il titolo accademico spagnolo di «licenciado en derecho» conseguito in data 14 novembre 2007;

Considerato che lo stesso è iscritto presso l'«Ilustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 6 febbraio 2008;

Preso atto che l'istante è inoltre in possesso di «certificato di compimento della pratica forense», rilasciato il 7 novembre 2005 dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Voghera;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 23 maggio 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui è in possesso l'istante;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Burroni Andrea nato a Voghera il 24 dicembre 1976, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati», e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 5 settembre 2008

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova orale è unica e verte su: 1) discussioni su un caso pratico su una materia a scelta tra le seguenti: diritto procedura civile, diritto procedura penale, diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una materia a scelta del candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) elementi di deontologia e ordinamento professionale.

c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

08A06709

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 giugno 2008.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma Erasmus per l'anno accademico 2007/2008. (Decreto n. 30/2008).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987, ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141, del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89, del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore dei programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione n. 1720/2006/CE del 15 novembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, per il periodo 2007-2013, un programma d'azione comunitaria di apprendimento permanente (Lifelong Learning Programme) che si articola in quattro sottoprogrammi tra cui quello relativo ad Erasmus riguardante l'istruzione superiore e l'alta formazione;

Visto l'Accordo n. 0334-2007, stipulato il 26 giugno 2007 tra la Commissione europea e l'Agenzia nazionale LLP, che per il sottoprogramma Erasmus prevede un ammontare di risorse comunitarie complessive pari ad euro 33.026.190,00;

Viste le note del Ministero dell'università e della ricerca n. 1876 del 7 marzo 2008 e n. 2886 del 14 aprile 2008 con le quali si richiama che i finanziamenti comunitari in favore di alcune Istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale che hanno partecipato al suddetto sottoprogramma ammontano ad euro 1.254.040,00 a fronte dei quali si richiede il cofinanziamento nazionale, di pari importo, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Visti gli accordi finanziari, stipulati tra l'Agenzia nazionale LLP e le suddette istituzioni beneficiarie;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGRUE, di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 27 giugno 2008 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale delle attività ricomprese nel programma Erasmus, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, per l'anno accademico 2007/2008, è pari complessivamente ad euro 1.254.040,00, così come specificato, per ciascun beneficiario, nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le quote a carico del Fondo di rotazione vengono erogate secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in base alle richieste inoltrate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2008

L'Ispettore generale Capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 344

ALLEGATO

Programma Erasmus - Anno Accademico 2007/2008 - Fondo di Rotazione L. n.183/87	
Istituzioni Beneficiarie	**Importi**
Conservatorio di Musica di Adria	36.030,00
Conservatorio di Musica "A.Vivaldi" di Alessandria	6.720,00
Conservatorio Statale di Musica "Domenico Cimarosa" di Avellino	36.350,00
Accademia di Belle Arti di Bari	3.890,00
Conservatorio di Musica "N.Piccinni" di Bari	10.465,00
Accademia di Belle Arti di Bologna	68.400,00
Conservatorio di Musica "G.B. Martini" di Bologna	6.835,00
Conservatorio di Musica "G.Pierluigi da Palestrina" di Cagliari	11.800,00
Conservatorio di Musica "L.Perosi" di Campobasso	15.600,00
Accademia di Belle Arti di Carrara	39.135,00
Conservatorio Statale di Musica "A.Steffani" di Castelfranco Veneto	40.210,00
Accademia di Belle Arti di Catania	14.130,00
Conservatorio di Musica "B.Maderna" di Cesena	6.410,00
Conservatorio di Musica "G.Verdi" di Como	23.870,00
Conservatorio di Musica "S.Giacomantonio" di Cosenza	15.750,00
Conservatorio di Musica "G.F. Ghedini" di Cuneo	13.030,00
Istit.Sup.per le Industrie Artistiche di Faenza	14.525,00
Conservatorio Statale di Musica "G.B. Pergolesi" di Fermo	23.130,00
Istit.Sup. per le Industrie Artistiche di Firenze	20.045,00
Accademia di Belle Arti di Foggia	7.010,00
Accademia di Belle Arti di Frosinone	30.390,00
Conservatorio di Musica "L. Refice" di Frosinone	5.300,00
Conservatorio Statale di Musica "N. Paganini" di Genova	17.110,00
Accademia di Belle Arti di L'Aquila	19.005,00
Conservatorio di Musica "Alfredo Casella" L'Aquila	16.335,00
Conservatorio di Musica "G.Puccini" di La Spezia	5.190,00
Conservatorio di Musica "Ottorino Respighi" di Latina	12.935,00
Accademia di Belle Arti di Lecce	12.215,00
Accademia di Belle Arti di Macerata	29.760,00
Conservatorio di Musica "L.Campiani" di Mantova	5.880,00
Accademia di Belle Arti "Brera" di Milano	117.450,00
Conservatorio di Musica "G. Verdi" di Milano	32.725,00
Conservatorio di Musica "Nino Rota" di Monopoli	60.190,00
Accademia di Belle Arti di Napoli	22.730,00
Conservatorio di Musica "San Pietro a Majella" di Napoli	4.900,00
Conservatorio Statale di Musica "C.Pollini" di Padova	14.390,00
Accademia di Belle Arti di Palermo	35.370,00
Conservatorio di Musica "V.Bellini" di Palermo	5.880,00
Conservatorio di Musica "Boito" di Parma	6.635,00
Conservatorio di Musica di Perugia	6.035,00
Conservatorio "G.Rossini" di Pesaro	24.400,00
Conservatorio di Musica "Luisa D'Annunzio" di Pescara	3.575,00
Conservatorio "Giuseppe Nicolini" di Piacenza	5.650,00
Conservatorio di Musica "F.Cilea" di Reggio Calabria	4.720,00
Accademia di Belle Arti di Roma	43.410,00
Conservatorio S. Cecilia di Roma	72.210,00
Istit.Sup. per le Industrie Artistiche di Roma	17.445,00
Conservatorio di Musica "F.Venezze" di Rovigo	9.950,00
Accademia Albertina di Belle Arti di Torino	46.180,00
Conservatorio di Musica di Torino	10.610,00
Conservatorio di Musica "A. Scontrino" di Trapani	8.865,00
Conservatorio Statale di Musica "F.A. Boniporti" di Trento	17.685,00
Conservatorio di Musica "G.Tartini" di Trieste	23.225,00
Conservatorio Statale di Musica "Jacopo Tomadini" di Udine	12.215,00
Accademia di Belle Arti di Urbino	17.145,00
Istit.Sup. per le Industrie Artistiche di Urbino	9.765,00
Accademia di Belle Arti di Venezia	18.690,00
Conservatorio di Musica "B. Marcello" di Venezia	12.130,00
Conservatorio di Musica "E.F. Dall'Abaco" di Verona	13.770,00
Conservatorio di Musica "F.Torrefranca" Vibo Valentia	8.640,00
TOTALE	**1.254.040,00**

08A06717

DECRETO 27 giugno 2008.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del progetto Prages promosso nell'ambito del VII Programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione 2007-2013. (Decreto n. 31/2008).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge del 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141, del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria, che al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89, del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Vista la decisione n. 1982/2006/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il VII programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, per il periodo 2007-2013, nell'ambito del quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le pari opportunità ha promosso il progetto Prages (Practising Gender Equality in Science) volto a realizzare uno studio comparativo sulle azioni positive per l'accesso delle donne al decision-making della ricerca;

Vista la convenzione del 28 marzo 2008 stipulata tra la Commissione europea e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità che prevede un contributo comunitario per il suddetto progetto di euro 998.411,00, pari al 75 per cento del costo totale di euro 1.331.215,00;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità n. 10187/2007 del 20 settembre 2007 con la quale viene richiesto il cofinanziamento nazionale del suddetto progetto per un importo di euro 332.804,00, pari al 25 per cento del costo complessivo, a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 27 giugno 2008 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale del progetto Prages, nell'ambito del VII programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione 2007-2013, a valere sul Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, è pari ad euro 332.804,00.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in base alle richieste inoltrate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al progetto.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2008

L'Ispettore generale Capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 1º agosto 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 345

08A06719

DECRETO 27 giugno 2008.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del Progetto Eures annualità 2006/2007. (Decreto n. 32/2008).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA
(I.G.R.U.E.)

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141, del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato I.G.R.U.E.;

Vista la delibera CIPE n. 89/2000 del 4 agosto 2000, concernente direttive generali per l'intervento del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, a favore di programmi, progetti e azioni in regime di cofinanziamento con l'Unione europea;

Visto il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2434/1992;

Vista la decisione della Commissione n. 5236 del 23 dicembre 2002 che ha sostituito la decisione 93/569/CEE con la quale è stata istituita la rete dei servizi europei dell'occupazione (EURES) in attuazione del suddetto regolamento (CEE) n. 1612/68, per quanto riguarda l'intermediazione tra l'offerta e la domanda di lavoro;

Vista la convenzione di sovvenzione annuale n. VS/2006/0050-SI2.430725 tra la Commissione europea ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concernente le attività della Rete Eures italiana da effettuarsi nel periodo 1° aprile 2006-31 marzo 2007;

Viste le note del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 13/I/6136/04.01 del 17 marzo 2008 e n. 13/I/10977/04.02 del 26 maggio u.s. con le quali si richiama che l'importo totale di spese del piano di attività Eures 2006/2007, certificate ed approvate in sede comunitaria, è pari ad euro 465.731,32;

Considerato che a fronte della spesa suddetta l'importo del cofinanziamento comunitario è di euro 442.444,75 pari al 95 per cento del totale e che pertanto, con la predetta nota viene richiesto l'intervento a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/87 per il restante importo di euro 23.286,57;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 27 giugno 2008 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale delle attività della Rete Eures italiana effettuate nel periodo 1° aprile 2006-31 marzo 2007, a valere sul Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, è pari ad euro 23.286,57.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in base alle richieste inoltrate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

3. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare, entro le scadenze previste, i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al progetto.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 2008

L'Ispettore generale Capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2008
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 346

08A06718

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 settembre 2008.

Sospensione cautelativa dell'autorizzazione di impiego per la concia di sementi, dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006, n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti d'autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Considerato che le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam e fipronil sono state iscritte nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che riporta l'elenco delle sostanze attive autorizzate ad essere contenute nei prodotti fitosanitari;

Considerato che per la sostanza attiva imidacloprid è ancora in corso la revisione comunitaria prevista dall'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CE;

Considerato che è tuttora in corso la valutazione dei risultati di una sperimentazione su macchine seminatrici di tipo pneumatico, finalizzata alla quantificazione del fenomeno di dispersione delle polveri nelle operazioni di semina di sementi trattate;

Vista la nota della Regione Lombardia datata 26 giugno 2008 con la quale sono stati trasmessi i risultati dei monitoraggi relativi a episodi di spopolamento degli alveari verificatisi nella primavera del corrente anno nei territori di Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e della Provincia Autonoma di Bolzano;

Viste le note della Regione Piemonte datate 17 aprile 2008 e 28 luglio 2008, con le quali sono stati trasmessi i risultati dei monitoraggi relativi a episodi di spopolamento degli alveari verificatisi nella primavera del corrente anno sul proprio territorio e viene richiesta la sospensione dell'impiego di prodotti fitosanitari contenenti clothianidin, thiamethoxam e imidacloprid come concianti di sementi;

Vista la nota datata 11 settembre 2008, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali fa presente che il Comitato Tecnico Permanente di Coordinamento in materia di agricoltura ha espresso all'unanimità il parere favorevole per l'attivazione immediata della procedura di sospensione cautelativa dell'utilizzo dei prodotti neonicotinoidi in relazione al possibile nesso con la moria delle api, prevista dall'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2001/290;

Richiamato il Regolamento (CE) 178/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, ed in particolare l'art. 7, che stabilisce il principio di precauzione;

Visto l'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, che prevede il riesame dei prodotti fitosanitari alla luce di nuove conoscenze nonché l'eventuale sospensione cautelativa delle autorizzazioni per il periodo necessario al completamento del riesame stesso;

Considerato, inoltre, che in alcuni Paesi europei sono stati recentemente adottati provvedimenti cautelativi di sospensione di prodotti fitosanitari utilizzati per la concia delle sementi;

Considerato, altresì, che l'intera problematica è all'attenzione della Commissione europea per l'adozione di comportamenti uniformi tra tutti gli Stati membri a tutela della salute pubblica, animale e dell'ambiente;

Visto il parere della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, espresso nella riunione del 16 settembre 2008, favorevole alla sospensione cautelativa dell'impiego per la concia delle sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive neonicotinoidi imidacloprid, thiamethoxam e clothianidin, e dei prodotti fitosanitari contenenti fipronil, che pone analoghi problemi di tossicità per le api e di dispersione ambientale al momento della semina, in attesa di ulteriori e più approfondite conoscenze, ed al fine di favorire lo svolgimento di ricerche necessarie a fare luce sul complesso fenomeno di spopolamento degli alveari e di moria delle api;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere in via precauzionale all'emanazione di un provvedimento di sospensione cautelativa dell'impiego per la concia delle sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam e imidacloprid e fipronil da sole o in miscela con altre sostanze attive;

Decreta:

Art. 1.

1. È sospesa in via precauzionale a far data dal presente decreto l'autorizzazione di impiego per la concia di sementi dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, thiamethoxam, imidacloprid e fipronil da sole o in miscela con altre sostanze attive.

2. È fatto divieto d'impiego di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui al comma 1.

Art. 2.

1. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori di prodotti fitosanitari e i titolari di imprese produttrici di sementi dell'avvenuta sospensione.

2. I titolari delle imprese produttrici di sementi e i rivenditori di sementi sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare gli utilizzatori circa il rispetto del divieto di cui all'art. 1, comma 2.

3. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sono invitate ad esercitare per il tramite delle proprie strutture di vigilanza l'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto verrà notificato alle imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 settembre 2008

Il direttore generale: BORRELLO

08A06757

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 8 agosto 2008.

Modifica del decreto 1º agosto 2005, concernente disposizioni nazionali in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008 del Consiglio del 14 aprile 2008, che abroga, tra l'altro, i regolamenti (CE) del Consiglio n. 2200/1996, n. 2201/1996 e n. 1182/2007, incorporando le norme concernenti il settore ortofrutticolo di cui ai precitati regolamenti abrogati secondo la tavola di concordanza ivi contenuta;

Visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione del 21 dicembre 2007 e successive modificazioni, recante le modalità di attuazione dei regolamenti (CE) n. 2200/1996, (CE) n. 2201/1996 e (CE) n. 1182/2007, come recepiti nel richiamato regolamento (CE) n. 1234/2007 e che abroga, tra l'altro, il regolamento (CE) n. 1148/2001 del 12 giugno 2001 della Commissione sui controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi ;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 istitutivo del Ministero per le politiche agricole;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare il comma 23 dell'art. 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 18, recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa, a norma dell'art. 1, comma 2, della citata legge 7 marzo 2003, n. 38 ed in particolare, l'art. 18 concernente l'armonizzazione e la razionalizzazione in materia di controlli e di frodi agroalimentari, come modificato dalla legge n. 71/2005;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, (legge comunitaria 2007) che, all'art. 7 modifica l'art. 18 del richiamato decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99;

Visto il decreto ministeriale 1º agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 2005, n. 212, e successive modifiche, recante disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 in materia di controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi e, in particolare, riguardo agli Organismi designati al coordinamento ed al controllo;

Considerato che, ai sensi della citata legge n. 34/2008, l'AGEA è autorità nazionale responsabile delle misure necessarie per assicurare l'osservanza delle normative comunitarie relative ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli, avvalendosi dell'Agecontrol Spa, nonché assume l'incarico di coordinamento delle attività dei controlli di conformità degli organismi di cui all'art. 18, comma 1-*ter*, del sopra citato decreto legislativo n. 99/2004;

Considerato che il richiamato decreto ministeriale 1º agosto 2005 individua il Ministero quale autorità nazionale di coordinamento, con obbligo di comunicazione alla Commissione CE, ai sensi dell'art. 2 del suindicato regolamento (CE) n. 1148/2001;

Considerata, altresì, la necessità di semplificare e ridurre i tempi per l'istruttoria degli adempimenti relativi all'aggiornamento di ogni e qualsiasi modifica o variazione o all'iscrizione nella banca dati nazionale, disponendo che gli operatori inoltrino le previste comunicazioni di cui agli allegati C e G del manuale operativo delle procedure di controllo, esclusivamente all'Agecontrol S.p.A. e non più alle regioni ove l'impresa ha la sede legale, alle quali, tuttavia, è data facoltà di accedere, mediante il portale SIAN ai dati sui controlli relativi alla propria regione;

Ritenuto, pertanto, di dover conformare alla nuova normativa comunitaria e nazionale il decreto ministeriale 1º agosto 2005 e, conseguentemente, anche il manuale operativo delle procedure dei controlli di conformità alle norme comuni di qualità sui prodotti ortofrutticoli freschi, di cui all'art. 8, del medesimo decreto ministeriale;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 31 luglio 2008.

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 1º agosto 2005 è modificato nel modo seguente:

a) All'art. 2, comma 1, lettera *b)* i termini «controlli di qualità aventi rilevanza a livello nazionale, ai sensi della legge n. 71/2005» sono sostituiti con «controlli di conformità alle norme di commercializzazione, ai sensi della legge n. 34/2008»;

b) All'art. 2, comma 1, la lettera *i)* è soppressa;

c) All'art. 3, comma 1, i termini «il Ministero» sono sostituiti con «l'AGEA»;

d) All'art. 3, comma 2, lettera *c)*, i termini «in accordo con l'AGEA» sono soppresse;

e) All'art. 3, comma 3, i termini «controlli di qualità aventi rilevanza a livello nazionale» sono sostituiti con «controlli di conformità alle norme di commercializzazione»;

f) All'art. 3, comma 4 i termini «Le regioni svolgono» sono sostituiti con «Le Regioni possono svolgere»;

g) All'art. 4, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Per la costituzione e l'aggiornamento della banca dati, di cui al comma 1, gli operatori presentano all'Agecontrol S.p.A. - via Paolo Bentivoglio n. 41 - 00165 Roma - apposita domanda di iscrizione e di aggiornamento, utilizzando la modulistica predisposta dall'autorità di coordinamento, recata dal manuale»;

h) All'art. 4, il comma 3 è sostituito dal seguente: «L'Agecontrol S.p.A, cura l'istruttoria delle domande di cui al comma 2, l'eventuale risoluzione di anomalie, l'acquisizione informatica dei dati e delle informazioni in esse contenute all'interno dell'apposita banca dati nazionali di cui al precedente comma 1, nonché l'attribuzione e la comunicazione dei numeri di iscrizione agli operatori interessati. Alle Regioni è data facoltà di accedere, mediante il portale SIAN, ai dati sui controlli relativi alla propria regione»;

i) All'art. 7, comma 2, i termini «al Ministero» sono sostituiti con «ad AGEA»;

j) All'art. 7, comma 3, i termini «Il Ministero» sono sostituiti con «L'AGEA».

Art. 2.

Per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 7 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (legge comunitaria 2007), ogni riferimento al Ministero delle politiche agricole e forestali, quale autorità di coordinamento, contenuto nel manuale operativo delle procedure di controllo, parte integrante del decreto ministeriale 1º agosto 2005, è da intendersi attribuito ad AGEA.

Art. 3.

Per effetto dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, ogni riferimento al regolamento (CE) n. 2200/1996 del Consiglio e al regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, - definito «regolamento» all'art. 2, comma 1, lettera *e)* del decreto ministeriale 1º agosto 2005 - o a parte di essi, contenuto nel medesimo decreto e nell'allegato manuale operativo delle procedure di controllo, è sosti-

tuito in modo e ragione di quanto rispettivamente previsto dai richiamati regolamenti (CE) n. 1234/2007 e (CE) n. 1580/2007 .

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo a norma di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2008

Il Ministro: ZAIA

Registrato alla Corte dei conti il 9 settembre 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 6

08A06715

DECRETO 4 settembre 2008.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Certiprodop Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ricotta Romana».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 737 del 13 maggio 2005, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Ricotta Romana»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 21 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 29 settembre 2005, con il quale l'organismo «Certiprodop Srl», con sede in Crema, via del Macello n. 26, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ricotta Romana»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 21 settembre 2005, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il comitato promotore delle denominazioni di origine protetta «Caseus Romae», «Ricotta Romana», «Caciotta Romana» e della indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano», non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Ricotta Romana» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 21 settembre 2005, fino all'emanazione del decreto ministeriale di rinnovo dell'autorizzazione a «Certiprodop Srl» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Certiprodop Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Ricotta Romana» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 737 del 13 maggio 2005, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 21 settembre 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A06697

DECRETO 4 settembre 2008.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Penisola Sorrentina».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Visto il regolamento (CE) n. 1065 del 12 giugno 1997, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Penisola Sorrentina»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 20 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 227 del 29 settembre 2005, con il quale l'organismo «Is.Me. Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, corso Meridionale n. 6, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Penisola Sorrentina»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 20 settembre 2005, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva «Penisola Sorrentina» D.O.P., non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Penisola Sorrentina» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 20 settembre 2005, fino all'emanazione del decreto ministeriale di rinnovo dell'autorizzazione a «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Is.Me.Cert. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Penisola Sorrentina» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1065 del 12 giugno 1997, è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 20 settembre 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2008

Il direttore generale: LA TORRE

08A06698

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 24 luglio 2008.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Tiziana», in Roma.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2004 con il quale la società cooperativa edilizia «Tiziana», con

sede in Roma è stata posta in gestione commissariale con nomina di commissario governativo nella persona dell'avv. Ilaria Sciamanna;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 2005 con il quale la gestione è stata prorogata per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2006 con il quale la gestione è stata ulteriormente prorogata per un periodo di dodici mesi;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 2007 con il quale la gestione è stata ulteriormente prorogata per un periodo di dodici mesi;

Vista la relazione del 14 maggio 2008, pervenuta in data 28 maggio 2008 con la quale il commissario chiede una ulteriore proroga del mandato;

Decreta:

La gestione commissariale della società cooperativa «Tiziana», con sede in Roma ed i poteri conferiti all'avv. Ilaria Sciamanna in qualità di commissario governativo, sono prorogati per ulteriori dodici mesi a decorrere dalla data di scadenza del precedente decreto;

Il presente decreto, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A06693

DECRETO 29 luglio 2008.

Sospensione del decreto 10 maggio 2006, relativo alla nomina del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa grafica italiana società cooperativa - Società cooperativa», in Bari.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti in particolare gli articoli 7 e 21-*quater* della citata legge n. 241/1990;

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 2006, n. 256/2006, con il quale sono stati nominati commissari liquidatori della società cooperativa «Cooperativa grafica italiana società cooperativa - Società cooperativa», con sede in Bari, posta in liquidazione coatta amministrativa con il medesimo provvedimento, l'avv. Francesco Paolo Bello, l'avv. Michele Pansino ed il dott. Gianluigi Caruso;

Considerato che il dott. Gianluigi Caruso risulta destinatario del provvedimento di fermo emesso in data 21 luglio 2008 dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del proc. penale n. 6268/06 RG. nr. DDA;

Tenuto conto che nella fattispecie in esame sussistono evidenti e motivate ragioni di pubblico interesse sopportanti l'adozione di un provvedimento cautelare alla tutela degli interessi sottesi alla stessa procedura liquidatoria;

Preso atto che la fattispecie odiernamente esaminata integra le gravi ragioni richieste dall'art. 21-*quater*, secondo comma della legge n. 241/1990;

Ritenuto necessario, per le motivazioni sopra richiamate, adottare nei confronti del dott. Gianluigi Caruso il provvedimento di sospensione dell'esecuzione del citato decreto ministeriale datato 10 maggio 2006, limitatamente alla nomina dello stesso quale commissario liquidatore della società «Cooperativa grafica italiana società cooperativa - Società cooperativa», con sede in Bari;

Considerato che ricorrono altresì, le ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento di cui all'art. 7, primo comma della legge n. 241/1990, stante l'urgenza di sospendere dalla carica un pubblico ufficiale per fattispecie lesiva degli interessi della pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Per le motivazioni illustrate in premessa, l'esecuzione del decreto ministeriale 10 maggio 2006, n. 256/2006, nella parte relativa alla nomina del dott. Gianluigi Caruso quale commissario liquidatore della società «Cooperativa grafica italiana società cooperativa - Società cooperativa», con sede in Bari, è sospesa per la durata di un anno dalla data del presente decreto.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2008

Il Ministro: SCAJOLA

08A06692

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 30 luglio 2008.

Valutazione di idoneità del protocollo di intesa sottoscritto tra la Croce rossa italiana e le organizzazioni sindacali CGIL FP, CISL FP-SINADI CRI, UIL PA e CSA di CISAL FIALP in data 19 dicembre 2007, relativo alla definizione dei criteri e delle modalità da seguire per l'individuazione delle categorie e dei profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali e per la determinazione dei contingenti del personale da esonerare in caso di sciopero. (Deliberazione n. 08/403).

LA COMMISSIONE

Su proposta del commissario prof.ssa Mariella Magnani, delegato per il settore;

Premesso:

1. che l'accordo stipulato in data 13 marzo 2002 dall'ARAN e dalle Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CSA di CISAL/FIALP con le organizzazioni sindacali CGIL/FP, CISL/FPS, UIL/PA e CISAL (valutato idoneo dalla Commissione con deliberazione n. 02/115 e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 agosto 2002) applicato agli enti pubblici non economici non disciplina in maniera specifica lo sciopero del personale della Croce rossa italiana, che ha tra i compiti istituzionali la tutela di diritti fondamentali dei cittadini quale quello relativo alla salute;

2. che, in particolare, il predetto accordo non individua in maniera adeguata i servizi essenziali e le prestazioni indispensabili che devono essere garantiti in caso di sciopero del personale di cui sopra;

3. che, per tale motivo, questa Commissione ha sollecitato le parti stipulanti l'accordo succitato ad adottare una specifica disciplina applicabile in caso di sciopero del personale della Croce rossa italiana;

4. che, in data 6 giugno 2008, la Croce rossa italiana ha trasmesso a questa Commissione il protocollo di intesa stipulato in data 19 dicembre 2007 tra la stessa Croce rossa e le segreterie nazionali di CGIL FP, CISL FP-SINADI CRI, UIL PA e CSA di CISAL FIALP (atto pervenuto in data 13 giugno 2008);

5. che, in data 20 giugno 2008, la Commissione ha inviato il testo del suddetto protocollo di intesa alle associazioni degli utenti, al fine di acquisirne il relativo parere ai sensi dell'art. 13, lettera *a)* della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;

6. che sul protocollo in questione non sono pervenute osservazioni da parte di alcuna delle associazioni degli utenti destinatarie dello stesso;

Considerato:

1. che, l'accordo in oggetto disciplina adeguatamente, all'art. 2, l'obbligo di preavviso in caso di azioni di sciopero che coinvolgano i servizi essenziali, così come individuati al successivo art. 3, prevedendone la comunicazione nel termine di dieci giorni all'ente presso la sede del comitato centrale o, in caso di vertenze a livello di struttura territoriale decentrata, presso la sede regionale CRI interessata dalla vertenza;

2. che, egualmente adeguata, al fine di assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati, è l'individuazione quali servizi essenziali delle attività indicate nell'art. 3, così come dei criteri per la determinazione dei contingenti dei lavoratori che dovranno garantire le prestazioni indispensabili (art. 4) nonché delle modalità di individuazione del personale da esonerare (art. 5);

3. che, sebbene si rinvii, per la quantificazione dei contingenti di personale che dovranno garantire le prestazioni indispensabili, alla contrattazione decentrata, le parti si impegnano espressamente ad assicurare, nelle more, i servizi minimi essenziali (art. 7) e comunque prevedono che «detti contingenti non potranno... essere inferiori al 50% del personale normalmente impiegato» (art. 4);

4. che, ai sensi dell'art. 7 del protocollo, per tutto quanto non espressamente ivi previsto si rinvia alla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni ed al citato accordo nazionale sui servizi pubblici essenziali per il personale del comparto enti pubblici non economici del 13 marzo 2002 e che ciò concerne, in particolare, sia la previsione relativa alle procedure di raffreddamento e di conciliazione, sia l'intervallo tra azioni di sciopero;

Valuta idoneo

il protocollo di intesa sottoscritto in data 19 dicembre 2007 tra Croce rossa italiana e CGIL FP, CISL FP-SINADI CRI, UIL PA e CSA di CISAL FIALP;

Dispone

la trasmissione della presente delibera alla Croce rossa italiana ed alle organizzazioni sindacali CGIL FP, CISL FP-SINADI CRI, UIL PA e CSA di CISAL FIALP, la trasmissione, ai sensi dell'art. 13, lettera *n)*, legge n. 146/1990 e successive modificazioni, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione;

Dispone inoltre

la pubblicazione della presente delibera e del protocollo di intesa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 2008

Il presidente: MARTONE

ALLEGATO

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI E MODALITÀ DA SEGUIRE PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE E DEI PROFILI PROFESSIONALI ADDETTI AI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI E PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTINGENTI DEL PERSONALE DA ESONERARE IN CASO DI SCIOPERO

Il giorno 19 dicembre 2007, presso i locali della Croce rossa italiana - Comitato centrale, la delegazione trattante di parte pubblica come individuata dalla delibera del cdn n. 20/2006 e le organizzazioni sindacali rappresentative in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la legge n. 146/1990 così come modificata ed integrata dalla legge n. 83/2000 in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero;

Visto l'accordo sui servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero per il personale del comparto degli enti pubblici non economici del 13 marzo 2002 ed in particolare l'art. 3, comma 1;

Visto altresì l'art. 4, comma 1, lettera *A)* del C.C.N.L. 2002-2005 dell'area VI della dirigenza;

Ritenuto di dover procedere a definire criteri e modalità da seguire per la individuazione delle categorie e profili professionali addetti ai servizi minimi essenziali per la determinazione dei contingenti di personale da esonerare in caso di sciopero; nonché di dover procedere ad individuare le posizioni dirigenziali i cui titolari devono essere esonerati dallo sciopero;

Sottoscrivono il seguente protocollo d'intesa che, assieme agli accordi decentrati di cui al successivo art. 4, comma 2, formerà oggetto di apposito regolamento.

Art. 1.

Campo di applicazione e durata

Il presente protocollo d'intesa si applica in caso di sciopero a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato in servizio presso Croce rossa italiana e conserva efficacia sino a diversa definizione che si rendesse necessaria.

Art. 2.

Preavviso e modalità di effettuazione degli scioperi

Le strutture e le rappresentanze sindacali che proclamano azioni di sciopero relative a vertenze con la sola Croce rossa italiana che coinvolgono i servizi essenziali di cui al successivo art. 3 sono tenute a darne comunicazione con un preavviso di almeno dieci giorni all'ente presso la sede del Comitato centrale o, in caso di vertenze a livello di struttura territoriale decentrata, presso la sede della Croce rossa italiana a livello regionale interessata.

Art. 3.

Servizi pubblici essenziali

In ottemperanza alla legge n. 146/1990 ed al fine di garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali anche in regime convenzionale di cui all'art. 2, comma 1, dell'accordo del 13 marzo 2002, sono individuate come prestazioni indispensabili della Croce rossa italiana le seguenti attività:

1) servizio di pronto soccorso e trasporto infermi;

2) attività di protezione civile;

3) assistenza agli ospiti dei centri di riabilitazione;

4) assistenza ai soggetti ospiti nei CPT e CPA;

5) attività di erogazione stipendi limitatamente alle giornate di erogazione degli assegni;

6) servizio di portineria per garantire l'accesso per l'erogazione dei servizi di cui ai punti precedenti.

Art. 4.

Criteri per l'individuazione dei contingenti

I lavoratori che dovranno garantire l'erogazione dei servizi minimi essenziali, esonerati quindi dallo sciopero, sono individuati, ove possibile, secondo l'ordine alfabetico ed in base a principi di rotazione nell'ambito del personale che normalmente effettua tali servizi ed inquadrato giuridicamente nel profilo professionale che prevede l'espletamento delle prestazione ritenute indispensabili fatta salva la possibilità che in casi eccezionali si ricorra ad altro personale diversamente inquadrato, purché dotato delle competenze necessarie.

La quantificazione dei contingenti di personale, suddivisi per area e profilo, è definita, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, dalla contrattazione decentrata a livello di struttura periferica sede di RSU nel cui ambito siano attivi i servizi di cui all'art. 3, anche in regime di convenzione. Detti contingenti non potranno comunque essere inferiori al 50% del personale normalmente impiegato.

In ogni caso, per le prestazioni indispensabili di cui al punto 1) dell'art. 3, va mantenuto in servizio il personale delle diverse categorie e profili normalmente impiegato durante il turno in cui viene effettuato lo sciopero.

Art. 5.

Modalità di individuazione del personale da esonerare

I nominativi del personale che deve garantire i servizi essenziali sono individuati dai responsabili delle Unità della Croce Rossa Italiana interessate con apposito ordine di servizio idoneamente pubblicizzato; la comunicazione scritta agli interessati e per conoscenza alle Organizzazioni sindacali deve comunque essere effettuata almeno cinque giorni prima della data dello sciopero stesso; detti termini si intendono perentori solo ove le organizzazioni sindacali abbiano fatto pervenire il preavviso nei termini di cui all'art. 2. Per il Comitato centrale la procedura è demandata al dirigente del servizio 12ª gestione risorse umane e formazione.

Il personale così individuato ha diritto di esprimere (tramite fax o e-mail) entro 24 ore dall'avvenuta comunicazione la volontà di aderire allo sciopero chiedendo la conseguente sostituzione; la richiesta potrà essere accolta solo nel caso in cui la sostituzione sia possibile.

È fatta salva la possibilità che lavoratori di uno stesso servizio, con uguale qualificazione professionale, possano accordarsi tra loro per provvedere alla sostituzione dandone formale comunicazione.

Resta inteso che ove l'ente non sia nelle condizioni di provvedere alla sostituzione, fatto divieto al lavoratore individuato di aderire allo sciopero; in difetto l'ente potrà procedere disciplinarmente.

Art. 6.

Personale dirigenziale

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera *A)* del C.C.N.L. 2002-2005 dell'area VI della dirigenza sono altresì esonerati dallo sciopero i direttori regionali e di area metropolitana da cui dipendano funzionalmente servizi ritenuti essenziali ai sensi dell'art. 3, numeri 1), 2), 3) e 4). Per il Comitato centrale è esonerato il dirigente del servizio 2° interventi di emergenza.

Art. 7.

Disposizioni transitorie e di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alla legge n. 146/1990 così come modificata dalla legge n. 83/2000 e all'accordo nazionale sui servizi pubblici essenziali per il personale del comparto EPNE del 13 marzo 2002.

Nelle more della definizione dei regolamenti di servizio, le parti assicurano comunque i servizi minimi essenziali.

Il presente protocollo con allegate le schede dei contingenti individuati ai sensi dell'art. 4, comma 2, sarà inviato alla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali come previsto dall'art. 2, comma 4, legge n. 146/1990.

Per le organizzazione sindacali	Per l'amministrazione
CGIL FP *(firmato)*	*(firmato)*
CISL FP-SINADI CRI *(firmato)*	*(firmato)*
UIL PA *(firmato)*	
CSA di CISAL FIALP *(firmato)*	
RDB PI *(non firmato)*	

08A06703

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 29 agosto 2008.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Pavia, emanato con decreto rettorale 12 settembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento all'art. 82 (Modifiche di statuto);

Richiamate le delibere del consiglio di amministrazione del 25 gennaio e 26 febbraio 2008 e del senato accademico del 19 febbraio 2008, con le quali gli organi di governo dell'Università hanno ritenuto di dover apportare una serie di modificazioni al vigente statuto di autonomia relative alle sotto indicate disposizioni:

art. 8 (Elezioni del rettore);

art. 44 (Il dipartimento);

art. 45 (L'istituto);

art. 46 (Norme transitorie sugli istituti);

art. 47 (Centri);

Richiamato l'art. 6, commi 9 e 10 (Autonomia delle università), della legge 9 maggio 1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica);

Richiamata la nota rettorale prot. 17044 del 18 aprile 2008 con la quale le modificazioni di cui sopra sono state trasmesse al Ministero dell'istruzione, università e ricerca ai fini dell'espletamento del prescritto controllo di legittimità e di merito;

Vista la ministeriale n. 2236 del 30 giugno 2006 con la quale il MIUR ha comunicato l'approvazione delle modificazioni proposte, fatta eccezione per la modificazione di cui all'art. 44, comma 9 dello statuto laddove era stata introdotta la possibilità per il direttore di dipartimento di designare il proprio vice anche tra i docenti a tempo definito;

Richiamate le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione rispettivamente del 7 e del 15 luglio 2008, con le quali gli organi di governo hanno accolto le osservazioni ministeriali formulate in relazione alla proposta di modifica di cui sopra, provvedendo all'espunzione dal testo della locuzione «anche a tempo definito» come espressamente richiesto da codesto Ministero;

Vista la nota rettorale prot. n. 31706 del 25 luglio 2008 con la quale è stato comunicato al MIUR il recepimento da parte dell'Ateneo dei rilievi ministeriali sopraccitati;

Atteso di aver positivamente esperito il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'emanazione delle modifiche in esame;

Decreta:

Art. 1.

Gli articoli 8 (Elezioni del rettore), 44 (Il dipartimento), 45 (L'istituto), 46 (Norme transitorie sugli istituti) e 47 (Centri) dello statuto di autonomia sono modificati come da testo allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° settembre 2008.

Pavia, 29 agosto 2008

Il rettore: STELLA

ALLEGATO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO

... omissis

Titolo 2 – Organi Centrali dell'Università

... omissis

Art.8 (Elezioni del Rettore)

1. Il Rettore viene eletto fra i professori di prima fascia a tempo pieno. L'elettorato attivo per l'elezione del Rettore spetta:
a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;
b) ai ricercatori confermati e agli assistenti del ruolo ad esaurimento;
c) agli studenti che siano componenti del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e dei Consigli di Facoltà;
d) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici che siano componenti del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione e dei Consigli di Facoltà.
e) al restante personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato e ai collaboratori ed esperti linguistici con contratto di lavoro a tempo indeterminato, calcolando i voti conseguiti nella misura del 15 % di quelli espressi, con arrotondamento per eccesso;
2. Nelle prime tre votazioni il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti che costituiscano almeno la metà più uno degli aventi diritto, computando nella misura del 15% gli aventi diritto di cui alla lett. e); in caso di mancata elezione, si procede con ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo di professore di prima fascia e, a parità di anzianità di ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
3. La disciplina del procedimento elettorale è fissata dal Regolamento generale di Ateneo.

... omissis

Titolo 3 – Strutture ed organi per la ricerca

Art.44 (Il Dipartimento)

1. Il Dipartimento è la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo. Fermi restando l'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore ed il diritto di accedere direttamente a finanziamenti per la ricerca, il Dipartimento:

a) promuove e coordina l'attività di ricerca;
b) organizza o concorre alla organizzazione degli insegnamenti e delle altre attività necessarie per il conseguimento del dottorato di ricerca;
c) concorre allo svolgimento delle attività didattiche alle quali fornisce risorse umane, logistiche e strumentali, d'intesa con le Facoltà ed i Corsi di laurea e di laurea specialistica, le Scuole di specializzazione e le altre strutture didattiche attivate;
d) formula proposte ed esprime pareri, in caso di iniziativa proveniente da un Consiglio didattico, ai Consigli delle Facoltà interessate in merito alla istituzione e destinazione di posti in organico per professori e ricercatori di ruolo o per professori straordinari a tempo determinato in discipline o aree scientifico-disciplinari afferenti al Dipartimento; esprime altresì pareri in merito alla chiamata dei professori di ruolo;
e) formula al Consiglio di Amministrazione richieste di posti in organico di personale tecnico-amministrativo.

2. Ai singoli professori, ricercatori e assistenti del ruolo ad esaurimento è garantita la possibilità di opzione tra più Dipartimenti, fermo restando l'obbligo della loro afferenza ad uno solo di essi..
3. Al Dipartimento afferisce altresì il personale tecnico-amministrativo assegnato dall'Amministrazione.
4. Il Dipartimento ha autonomia organizzativa, finanziaria, amministrativa e di spesa, e dispone di personale per il suo funzionamento. Tale autonomia viene esercitata nella forma prevista dal Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. I Dipartimenti possono stipulare contratti e svolgere prestazioni di ricerca e di servizio, purché non in contrasto con i fini istituzionali dell'Università.
5. Ciascun Dipartimento adotta un proprio Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento, con il quale disciplina le regole di funzionamento interno: il Regolamento di Dipartimento è sottoposto al controllo di legittimità da parte del Senato accademico ed è emanato con Decreto del Rettore.
6. Sono organi del Dipartimento: il Direttore e il Consiglio.
7. Il Direttore:
a) ha la rappresentanza del Dipartimento;
b) convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni;
c) è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento;
d) promuove le attività del Dipartimento;
e) vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;
f) tiene i rapporti con gli organi accademici;
g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
7. Il Direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima fascia di ruolo e fuori ruolo a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione ed a maggioranza relativa nelle votazioni successive; in caso di indisponibilità di professori di prima fascia l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia.
8. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. All'atto della nomina deve optare per il regime a tempo pieno.
9. Il Direttore designa un Vice Direttore scelto tra i professori di ruolo e fuori ruolo del Dipartimento. Il Vice Direttore, che è nominato con decreto del Rettore, supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
10. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-contabile, il Direttore è coadiuvato dal Segretario amministrativo.
11. Il Consiglio è l'organo di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento.
12. Il Consiglio di Dipartimento è costituito dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento afferenti al Dipartimento e dal Segretario amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante.
13. Fanno inoltre parte del Consiglio una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo ed una rappresentanza degli studenti iscritti al dottorato di ricerca.
14. Il Regolamento del Dipartimento disciplina le modalità dell'eventuale partecipazione alle sedute del Consiglio di Dipartimento di ulteriori soggetti, anche esterni, con funzioni consultive, la cui presenza non concorre a formare il numero legale.
15. Il Consiglio, nello svolgimento della sua attività, può delegare poteri alla Giunta, ove questa venga istituita.
16. Il Consiglio stabilisce la composizione della Giunta.
17. Con il Regolamento generale di Ateneo sono definite:
a) le procedure, le condizioni ed i requisiti richiesti per la costituzione dei Dipartimenti tipici e atipici;

b) le modalità di funzionamento degli organi del Dipartimento;
c) l'entità delle rappresentanze nel Consiglio e le modalità per la loro elezione;
d) le procedure per la eventuale attivazione di articolazioni interne;
e) le modalità per l'esercizio del diritto di opzione dei professori e dei ricercatori e assistenti del ruolo ad esaurimento;
f) i criteri per la eventuale gestione amministrativa comune a più Dipartimenti.
g) le attribuzioni e le modalità organizzative relative alle attività assistenziali e di servizio svolte dal Dipartimento.

Art.45 – (L'Istituto)
Soppresso

Art.46 – (Norme transitorie sugli Istituti)
Soppresso

Art.47 (Centri)
1. Per attività di ricerca di rilevante impegno o interesse che si esplichino su progetti pluriennali è possibile istituire Centri di Ricerca e Centri di Ricerca Interdipartimentali, ovvero istituire o aderire a Centri di Ricerca Interuniversitari.
2. Allo scopo di fornire all'Ateneo attività di particolare complessità e di interesse comune a più strutture, possono altresì essere istituiti Centri di servizio di Ateneo, di Facoltà, Interfacoltà e Interdipartimentali" .
3. Un apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio d'Amministrazione, fissa le modalità di istituzione e di funzionamento dei Centri, nonché quelle di adesione.

Omissis ...

08A06706

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto 18 febbraio 2008 istitutivo del ruolo dei dirigenti di prima e di seconda fascia dell'area I del personale dell'amministrazione civile.

Il 22 settembre 2008 sarà pubblicato nel sito internet del Ministero dell'interno http://dait.interno.it il decreto interministeriale 18 febbraio 2008 istitutivo del ruolo dei dirigenti di prima e di seconda fascia dell'area I del personale dell'amministrazione civile dell'Interno, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.

08A06705

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Andruty Kaliskie» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C n. 233/16 dell'11 settembre 2008, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dalla Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Kaliskiej - Polonia, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari per il prodotto rientrante nella categoria Prodotti della panetteria, della pasticceria, della confetteria o della biscotteria, denominato «Andruty Kaliskie».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, la qualità e la tutela del consumatore - SACO VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

08A06700

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Approvazione della deliberazione del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva 2003/87/CE

Sono state pubblicate nel sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (http://www.minambiente.it) deliberazioni nn. 013/2008 e 014/2008 inerenti il rilascio dell'autorizzazione ed emettere gas a efetto serra e l'aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modifiche e integrazioni.

08A06696

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Verona

Con decreto 26 giugno 2008, n. 574, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 13 agosto 2008, registro n. 8, foglio n. 339, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto ex alveo della Fossa Marchesina nel comune di Verona, distinto al N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 313, particella n. 403.

08A06702

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Batrevac»

Estratto provvedimento UPC/II/491 dell'11 agosto 2008

Specialità medicinale: BATREVAC.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.a.

N. Procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0169/001/II/031.

Tipo di modifica: modifica relativa al processo di produzione del prodotto finito.

Modifica apportata: validazione della fase di solubilizzazione nel processo di produzione del bulk monovalente «egg-based» del virus del vaccino influenzale.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A06755

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Duofilm»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1624 del 27 agosto 2008

Medicinale: DUOFILM.

Titolare A.I.C.: Stiefel Laboratories S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Redecesio di Segrate - Milano, via Calabria n. 15 - codice fiscale 06586230150.

Variazione A.I.C.: Passaggio ad automedicazione (B10) - Modifica Standard Term.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica del regime di fornitura:

da: SOP: «Medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco»;

a: OTC F: «Medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco - È raccomandabile che l'eventuale pubblicità al pubblico sia limitata alle farmacie ed agli altri punti vendita».

In adeguamento alla lista degli Standard Term edizione 2004 dell'EDQM è inoltre autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da: A.I.C. n. 034522019 - «16,7 g + 16,7 g/100 g collodio» flacone da 15 ml;

a: A.I.C. n. 034522019 - «16,7% +16,7% collodio» flacone da 15 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A06701

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Vancomicina Hospira»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1629 del 27 agosto 2008

Medicinale: VANCOMICINA HOSPIRA.

Titolare A.I.C.: Hospira S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Liscate (Milano), via Fosse Ardeatine n. 2 - c.a.p. 20060 - codice fiscale n. 02181120599.

Variazione A.I.C.: adeguamento termini standard.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da:

A.I.C. n. 032213011 - «500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino;

A.I.C. n. 032213023 - «1 g polvere per soluzione per infusione endovenosa» 1 flaconcino;

a:

A.I.C. n. 032213011 - «500 mg polvere per soluzione orale e per infusione endovenosa» 1 flaconcino;

A.I.C. n. 032213023 - «1 g polvere per soluzione orale e per infusione endovenosa» 1 flaconcino.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

08A06704

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Igantibe»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1649 del 27 agosto 2008

Titolare AIC: Instituto Grifols S.A., con sede legale e domicilio in Poligono Levante - Calle Can Guasch, 2, 08150 - Parets del Valles-Barcellona (Spagna).

Medicinale: Igantibe.

Variazione A.I.C.: aggiunta/modifica (esclusa eliminazione) delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si autorizza la «Modifica delle indicazioni terapeutiche». Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti:

«Immunoprofilassi dell'epatite B.

In caso di esposizione accidentale in soggetti non immunizzati (incluse le persone con stato vaccinale incompleto o sconosciuto).

In pazienti in emodialisi, fino a quando la vaccinazione non diventi efficace.

In neonati da madri portatrici del virus dell'epatite B.

In soggetti che dopo la vaccinazione non hanno mostrato una risposta immune (anticorpi anti-HB non misurabili) e per quanti necessitano una prevenzione continua, dato il rischio costante di essere infettati da epatite B.

Profilassi di mantenimento delle recidive di epatite B dopo trapianto di fegato nell'insufficienza epatica indotta da epatite B.»

A.I.C. n. 035320011 - «600 U.I./3 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala 3 ml.

A.I.C. n. 035320023 - «1000 U.I./5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 fiala 5 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A06710

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Sottoscrizione del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle agenzie fiscali per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007.

In data 9 settembre 2008, alle ore 16 ha avuto luogo l'incontro tra:

l'ARAN, nella persona del Presidente: avv. Massimo Massella Ducci Teri (Firmato)

e la seguente organizzazione sindacale FLP: (Firmato)

Al termine dell'incontro, l'organizzazione sindacale FLP sottoscrive l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle Agenzie fiscali per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, già stipulato in data 10 aprile 2008.

08A06699

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di agosto 2008 che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2007 e 2008 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2007	Agosto	130,4	1,6	3,7
	Settembre	130,4	1,6	3,6
	Ottobre	130,8	2,0	3,7
	Novembre	131,3	2,3	4,1
	Dicembre	131,8	2,6	4,4
	Media	*130,0*		
2008	Gennaio	132,2	2,9	4,4
	Febbraio	132,5	2,9	4,4
	Marzo	133,2	3,3	4,8
	Aprile	133,5	3,3	4,8
	Maggio	134,2	3,5	5,0
	Giugno	134,8	3,8	5,4
	Luglio	135,4	4,0	5,6
	Agosto	135,5	3,9	5,5

08A06716

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Gestione commissariale della società cooperativa «Pegaso società cooperativa», in Trieste

Con deliberazione n. 1743 del 4 settembre 2008 la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, gli amministratori della cooperativa «Pegaso società cooperativa», con sede in Trieste ed ha nominato commissario governativo, per un periodo massimo di quattro mesi, il dott. Marco Rocco, con studio in Trieste, via Rismondo n. 3.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistono i presupposti di legge.

08A06694

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Progedil 2000 piccola soc. coop. a r.l.», in liquidazione, in Cordenons

Con deliberazione n. 1740 del 4 settembre 2008 la giunta regionale ha disposto ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Progedil 2000 piccola soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Cordenons, costituita addì 27 luglio 2000, per rogito notaio dott. Gaspare Gerardi di Pordenone ed ha nominato commissario liquidatore l'avv. Francesco Ribetti, con studio in Pordenone, vicolo delle Acque n. 2.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto medesimo ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla piena conoscenza dello stesso atto qualora sussistono i presupposti di legge.

08A06695

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-221) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00